

## **Decreto interministeriale del 30 dicembre 1997 - Min. Finanze**

Modificazioni delle percentuali di compensazione stabilite con decreto ministeriale 12 maggio 1992, ai sensi dell'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997*

### **Preambolo**

Preambolo.

### **Articolo 1**

Percentuali di compensazione.

### **Articolo 2**

Effetti.

### **Articolo 3**

Vigenza.

**Preambolo** - Preambolo.

*In vigore dal 31 dicembre 1997 - con effetto dal 1 gennaio 1998*

**IL MINISTRO DELLE FINANZE**

di concerto con

**IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE**

Visto il **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**,  
concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1992 che ha modificato le percentuali  
di compensazione fissate dal decreto ministeriale 19 gennaio 1989;

Visto il **decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669**, convertito, con  
modificazioni, dalla **legge 28 febbraio 1997, n. 30**, che all'articolo 2, comma  
6, ha modificato le aliquote di compensazione stabilite per alcuni gruppi di  
prodotti dal decreto ministeriale 12 maggio 1992;

Visto il **decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313**, che all'articolo 11,  
quarto comma, ha previsto che con decreto del Ministro delle finanze, di  
concerto con il Ministro delle politiche agricole, siano rideterminate le  
percentuali di compensazione per le cessioni di alcuni prodotti agricoli e  
ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al citato decreto  
n. 633 del 1972;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto ministeriale 12 maggio  
1992;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1** - Percentuali di compensazione.

*In vigore dal 31 dicembre 1997 - con effetto dal 1 gennaio 1998*

1. Le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del  
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni  
sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti nelle misure a  
fianco di ciascuno indicate:

a) cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi  
della specie suina (v.d. 01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04);  
volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili,  
freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02); conigli domestici,  
piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati  
all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06)  
..... 7,50%;

b) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del  
genere bufalo (v.d. 01.02) ..... 7%;

c) vini di uve fresche, compresi i vini spumanti con esclusione di  
quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti piu' del 22%  
in volume di alcole (v.d. ex 22.05) ....12,5%.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 2** - Effetti.

*In vigore dal 31 dicembre 1997 - con effetto dal 1 gennaio 1998*

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1998.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 3** - Vigenza.

*In vigore dal 31 dicembre 1997 - con effetto dal 1 gennaio 1998*

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

---